



Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - strumento eccezionale

Descrizione

I principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l'espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025). I procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono infatti sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione. Il che, del resto, si evince dall'espressione "necessità di provvedere", cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasma (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 0020/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. art. 60 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0020 CFA del 19 agosto 2024 (Vigor Gela srls-Sig. Maurizio Nassi-PF)